

STATUTO SOCIALE

Regolamento approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci
del 06 Marzo 2005



Cooperativa Case Popolari Vercellese

Milano - Fondata il 27 Marzo 1912

Cooperativa Case Popolari Vercellese

Statuto Sociale

Regolamento approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci
del 06 Marzo 2005

Cooperativa Case Popolari Vercellese

20148 Milano - Via Caccialepori, 4 - Tel. 02.40.44.516 - Fax 02.40.44.516
e-mail: coopvercellese@tiscali.it

C.C. di Milano N. 132403
Tribunale di Milano - Cancelleria Società Commerciali
Società 10268 - Volume 394 - Fascicolo 421
Capitale sociale Euro 203.719.80 i.v.
Costituita legalmente il 27 Marzo 1912
a rogito Notaio Guasti

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e sede

E' costituita, con sede nel Comune di Milano, la Società cooperativa edilizia di abitazione denominata "Cooperativa Case Popolari Vercellese".

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività in Italia e negli altri stati europei e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e termini di legge.

La Cooperativa è a proprietà indivisa ed è retta con i principi della mutualità. La Cooperativa è apartitica; unici vessilli sono il tricolore nazionale, la bandiera europea e la bandiera della cooperazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata - Adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) DICEMBRE 2100 (due-milacent) potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La Società cooperativa potrà, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, aderire, accettandone gli Statuti ed i Regolamenti, alle Associazioni Nazionali di rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativo e degli organismi regionali e provinciali delle stesse, nella cui circoscrizione si trova la propria sede sociale.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

Art. 3 Scopo

La Cooperativa, anche avvalendosi di tutte le Leggi vigenti in materia di Edilizia Popolare ed Economica, con spirito mutualistico e senza finalità di lucro, ha per scopo sociale la costruzione, l'acquisto, il risanamento, la ristrutturazione e la gestione democratica di case di abitazione, aventi le caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione in materia di edilizia economica, DA ASSEGNARE IN GODIMENTO AI SOCI, CON DIVIETO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI SOCIALI.

La Cooperativa potrà costruire , altresì, al piano terreno dei fabbricati destinati ad abitazione, nel sottosuolo e, comunque, in modo integrato nell'ambito di questi, locali da adibire ad utilizzazione diversa da quella abitativa, da gestire nei servizi sociali oppure da ASSEGNARE IN LOCAZIONE AI SOCI E NON SOCI.

L'utilizzazione, la destinazione, gli scopi di detti locali sono disciplinati e consentiti nei limiti e sotto l'osservanza degli art. 8 e 9 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 recante il testo unico delle disposizioni sull'Edilizia Popolare ed Economica, e successive modifiche ed integrazioni.

Le costruzioni dovranno, possibilmente essere inserite in complessi organici di insediamento, comprendenti servizi sociali quali asili nido, centri civici e commerciali, verde attrezzato, luoghi destinati allo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 Oggetto sociale

1. La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'assegnazione ai soci in godimento o con altre forme

contrattuali ritenute utili, che comunque non consentano il trasferimento della proprietà, di immobili abitativi e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della Cooperativa, nonché in via accessoria o strumentale attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente o indirettamente all'oggetto sociale principale.

2. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Cooperativa può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. In particolare, la Società può:

a. acquistare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare;

b. Costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, e di riqualificazione urbana;

c. assegnare ai soci in godimento, e locare ai soci e ai terzi le unità immobiliari comprese negli edifici sociali;

d. prestare ai soci servizi diretti ed assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni;

e. contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;

f. avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non;

g. ricevere prestiti dai soci destinati al conseguimento dell'oggetto sociale;

- h. stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci;
- i. effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci assegnatari in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- l. concedere ed ottenere avalli, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Società o dei soci, ottenere fideiussioni, il tutto purché relativo ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale;
- m. costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata in conformità alle leggi vigenti;
- n. consorzarsi con altre cooperative per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse;
- o. quale attività strumentale non prevalente assumere partecipazioni in società cooperative e consorzi di cooperative (anche promuovendone la costituzione) che svolgano attività di effettiva rilevanza per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- p. aderire ad associazioni, fondazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale;
- q. la cooperativa potrà gestire, nei locali di sua proprietà un circolo sociale con esercizio di bar e trattoria, sala da ballo, impianto gioco bocce.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 Numero e requisiti.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

Possono essere soci le persone fisiche, di cittadinanza italiana, che non siano interdette, inabilitate, fallite o condannate per reati che prevedono l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società, che non esercitino in proprio imprese concorrenziali con quelli della Società e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi desidera divenire socio deve presentare apposita domanda scritta alla società, con consegna diretta firmata da 2 soci nella quale siano riportati:

- a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza italiana, domicilio, professione, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;
- b. valore della quota sottoscritta;
- c. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della società e di non svolgere attività effettivamente in concorrenza con quelle della Società.

Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di residenza del richiedente, certificato di cittadinanza italiana, autocertificazione in sostituzione del certificato penale, una foto formato tessera.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Gli amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi dei soci

Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:

- a. sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta in misura di almeno euro 258,20 (duecentocinquantotto virgola venti).
- b. versare la tassa di ammissione a fondo perduto determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio è tenuto:

- a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
- b. al pagamento puntuale delle quote relative al CANONE DI GODIMENTO O DI LOCAZIONE nell'unità immobiliare ricevuta in assegnazione, delle spese generali, di gestione e manutenzione ordinaria e stra-

ordinaria relative all'immobile sociale nel quale abita e alle altre spese derivanti dalle obbligazioni sociali assunte, quale ASSEGNATARIO IN GODIMENTO DI ALLOGGIO SOCIALE O LOCATARIO.

c. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;

d. a comunicare mediante lettera raccomandata o altro mezzo gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio.

e. al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Società e per morte.

Art. 9 - Diritti dei soci

Il socio, che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.

La Società si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.

I soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee

e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richiada, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

Art. 10 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la contestuale risoluzione dei rapporti mutualistici a decorrere dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato novanta giorni prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. In tal caso permane l'obbligo di completare la esecuzione dei contratti comunque stipulati tra socio e cooperativa, entrambi restando reciprocamente tenuti all'adempimento dei relativi impegni.

L'organo amministrativo, verificata la legittimità del recesso, potrà,

comunque deliberare, comunicandolo al socio receduto, che i rapporti mutualistici si risolvano contestualmente allo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 11 - Esclusione del socio

La esclusione dalla Società è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:

- a. perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Società
- b. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile;
- c. previa intimazione da parte degli amministratori, non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o, non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;
- d. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio non lo occupi o lo ceda in uso ad altri;
- e. sia interdetto, inabilitato, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può

proporre opposizione al Collegio Arbitrale previo ricorso all'Organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la contestuale risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Art. 12 - Morte del socio

Le modalità di successione al socio deceduto, prenotatario e assegnatario, sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 13 - Liquidazione della partecipazione

I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti, al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'articolo 19. La liquidazione di tale importo - eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso della tassa di ammissione.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

TITOLO IV

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 14

È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria e con le stesse maggioranze previste per la modificazione dello statuto.

TITOLO V

PARTECIPAZIONI - RISTORNI - PRESTITI

Art. 15 - La partecipazione sociale

Le partecipazioni sociali dei soci operatori sono rappresentate da quote, delle quali la cooperativa rilascia ai soci apposita ricevuta attestante il valore delle stesse.

Ogni socio deve sottoscrivere e versare una quota di almeno euro 258,20 (duecentocinquantaotto virgola venti).

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci.

Art.16 Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Art. 17 - Prestiti sociali

I prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono pertanto un impegno a cui i soci sono tenuti nella misura compatibile con le loro disponibilità.

I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con delibera-

zione del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il socio.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 18 - Patrimonio della società

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore di almeno Euro 258.20 (duecentocinquantotto virgola venti);

b. dalla riserva legale;

c. dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e seguenti del codice civile.

Art. 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarli in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti previsti dalla legge;
- c. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni ;
- d. ad eventuale ripartizione dei ristorni;
- e. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti della mutualità prevalente;
- f. la restante parte a riserva straordinaria.

TITOLO VII

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 20 - Organi della Società

Sono organi della Società:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio di Amministrazione;
- c. Il Presidente della Società;
- d. Il Collegio Sindacale, ove la relativa nomina sia obbligatoria per legge;
- e. Il Revisore Ufficiale dei Conti.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 21 - Modalità di convocazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax, Internet, o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

In aggiunta si possono utilizzare altri strumenti quali: l'avviso nei locali della cooperativa e/o presso i luoghi normalmente frequentati dai soci (caseggiati, locali di ritrovo, ecc.).

L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purchè in Lombardia.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o, quando previsto, dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, il numero dei soci, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art. 22 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio sociale;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio;
- 4) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto;
- 5) determina la misura degli emolumenti da corrispondersi agli Amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci, ove previsti, o del Revisore se nominato;
- 6) approva e modifica i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- 7) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- 9) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 10) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, circa l'adozione di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;

11) delibera il piano di promozione di nuova imprenditorialità alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge;

12) delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale ai sensi del Regolamento delle prestazioni dei soci;

Essa ha luogo ai sensi di legge almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'Esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 23 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) sulla proroga della durata;
- c) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- d) sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori.

Art. 24 Maggioranze

In prima convocazione l'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.

Art. 25 - Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto.

Art. 26 - Delega di voto

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Art. 27 - Presidenza

L'Assemblea, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea stessa, che nomina, inoltre, un Segretario e, all'occorrenza, due o più scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal Verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; nelle Assemblee in sede Straordinaria il Verbale deve essere redatto da un Notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28 - Composizione del Consiglio d'Amministrazione - Nomina, cessazione e responsabilità dei consiglieri

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre ad un massimo di undici, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i Soci iscritti da almeno 90 giorni, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione della carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

I compensi degli amministratori, per la loro attività collegiale, sono determinati dall'Assemblea all'atto della loro elezione.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente con quella della Cooperativa, per conto proprio o di terzi, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea.

L'amministratore che non osservi anche uno solo di tali divieti decade

di diritto dalla carica e risponde dei danni.

Oltre che per i motivi previsti dal comma precedente, decade di diritto dalla carica l'Amministratore che:

- perda i requisiti per essere socio, incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Cooperativa o sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero ne sia stata dichiarata la recidiva per qualsiasi reato, ad esclusione dei reati di opinione o comunque connessi alla manifestazione del pensiero, ovvero sia dichiarato fallito;
- non provveda al versamento di quanto dovuto alla Cooperativa entro il termine che gli è stato indicato;
- non sia presente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio, ovvero a più di dieci riunioni, anche non consecutive, nel corso del mandato o a più di due adunanze dell'Assemblea nel corso di ciascun mandato.

Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, il quale ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei quindici giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Qualora la decadenza interessi il Presidente della Cooperativa, la comunicazione è effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, che provvede, nei sessanta giorni successivi, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per la sua sostituzione.

Art. 29 - Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente,

che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Consiglieri, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio d'esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

3. Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da membri del Consiglio di Amministrazione determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il numero dei componenti il Comitato esecutivo dovrà essere comunque inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica.

5. Il Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata. Se l'operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificatamente affidati ai sensi del precedente comma 2, deve altresì astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio, il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Cooperativa. In caso di inosservanza, le deliberazioni che possano recare danno alla Cooperativa possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale ai sensi

dell'articolo 2391, terzo comma del Codice Civile, e l'amministratore risponde dei danni derivati alla Cooperativa dalla sua azione od omissione.

6. Gli amministratori rispondono dei danni che siano derivati alla Cooperativa dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

Art. 30 - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società; tuttavia per la vendita, la assegnazione o l'alienazione a qualsiasi altro titolo di immobili il Consiglio di Amministrazione dovrà essere preventivamente autorizzato dalla assemblea dei soci.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
- c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari, acquistare immobili, alienare immobili previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambia-

ri e cartolari in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e richiedere avalli cambiari, ottenere fidejussioni ;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;

assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, non debbano essere preventivamente autorizzati dall'Assemblea dei soci;

deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art.4 del presente Statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;

l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;

m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

n) stimolare la partecipazione dei soci, anche al di fuori delle Assemblee sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica.

o) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio,

sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 31 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno, comunque almeno una volta al trimestre. Il Consiglio deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno: la convocazione deve essere inviata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza; nei casi d'urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma, per fax, o con altro mezzo con preavviso di almeno un giorno.

3. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. Le votazioni sono effettuate in modo palese.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità

di voti prevale il voto del Presidente.

6. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte da un incaricato designato dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate dal Collegio Sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti, entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte; si applica, in quanto compatibile, l'art. 2378 Codice Civile. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; in tal caso, si applicano, in quanto compatibili, gli art. 2377 e 2378 Codice Civile.

Art. 32 - Sostituzioni

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

IL PRESIDENTE

Art. 33

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le quietanze liberatorie.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con procura speciale, ad Impiegati o Soci della società, per singoli atti o categorie di atti

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 34 - Composizione, nomina e doveri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, la quale elegge anche due Sindaci supplenti, i quali non fanno parte del Collegio Sindacale e non partecipano alle sue riunioni.

2. Tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti, possono essere soci o non soci, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

b) i soci che non siano in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione;

c) coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovve-

ro ne sia stata dichiarata la recidiva per qualsiasi reato, ad esclusione dei reati d'opinione o comunque connessi alla manifestazione del pensiero, o sia dichiarato il fallimento;

d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa.

4 I sindaci effettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono sempre rieleggibili.

5 Il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

6 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio ovvero viene a mancare il Presidente, deve essere richiesta al Consiglio d'Amministrazione la convocazione dell'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta, fino alla sua nomina, dal Sindaco più anziano d'età.

7 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, la deliberazione assembleare di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Art. 35 - Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale

1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

2 Il Collegio Sindacale può essere chiamato dall'assemblea dei soci ad esercitare anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile.

3 Il Collegio Sindacale, in particolare, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

a) vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti esecutivi delle stesse disposti dal Presidente;

b) accerta la regolare tenuta dei libri sociali;

c) accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei valori depositati presso la Cooperativa e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione e custodia;

d) accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa

e) richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendono necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;

f) convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione, può altresì previa comunicazione al Presidente del

Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevanti gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;

g) riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile; riferisce altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulle eventuali denunce presentate dai soci; documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512, primo comma, del Codice Civile, con le modalità di cui al successivo articolo 2513;

h) cura la iscrizione al Registro delle Imprese, entro trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per qualsiasi causa;

provvede all'asseveramento della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

4 I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

5 Per l'esecuzione del controllo contabile, qualora il Collegio sia nominato, il Collegio in particolare:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;

c) esprime all'Assemblea il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.

6 Ove il Collegio Sindacale cessi lo svolgimento del controllo contabile della Cooperativa, esprime all'Assemblea il proprio parere in merito alla nomina ed alla revoca del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Cooperativa, e scambia tempestivamente con il soggetto incaricato le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigere processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

8 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 36

Il controllo contabile qualora non esercitato dal collegio sindacale è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli art. 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

1. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico può essere revocato solamente per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. Sulla nomina e sulla revoca deve essere sentito il parere del Collegio Sindacale.

2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio:

- I Sindaci delle società da questa controllate dalla Cooperativa;
- Coloro che siano legati alla Cooperativa o alle altre società da queste controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- Coloro a carico dei quali si sia verificata l'interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;
- Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa.

Qualora l'incarico sia conferito ad una società di revisione, i motivi di esclusione e di decadenza di cui sopra si applicano ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

5 Il soggetto incaricato del controllo contabile:

- Verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- Verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle

norme che lo disciplinano;

- Riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile;
- Può chiedere agli Amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni;
- Scambia tempestivamente con il Collegio Sindacale le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- Documenta l'attività svolta in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della Cooperativa.

6 Il soggetto incaricato del controllo contabile deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; è responsabile della veridicità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. E' responsabile solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità agli obblighi della propria carica.

7 L'azione di responsabilità contro il soggetto incaricato del controllo contabile è promossa dall'Assemblea o dai soci, entro cinque anni dalla cessazione dell'incarico, applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2393 bis del Codice Civile, sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali

maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto di risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi e dolosi del soggetto incaricato del controllo contabile; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 37 - Conciliazione.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico ovvero riguardante le materie di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 5/03 ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero sarà oggetto di un tentativo di conciliazione gestito da uno degli organismi iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Qualora Legacoop abbia istituito un proprio organismo di conciliazione anche in regime di convenzione con organismi già operanti ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di cooperativa il relativo tentativo di conciliazione andrà effettuato presso quest'ultimo ente .

Art. 38 - Procedimento

Il procedimento si svolgerà ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 5/03 e in conformità con il Regolamento di Conciliazione dell'organismo adito.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39 - Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

Art. 40 - Liquidazione

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa, sarà regolamentato in modo specifico dai REGOLAMENTI INTERNI da compilarsi da parte del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE e da approvarsi dall'ASSEMBLEA DEI SOCI.

E' comunque obbligatoria l'approvazione dei seguenti REGOLAMENTI INTERNI:

- REGOLAMENTO DEI PRESTITI DA SOCI
- REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO DI ALLOGGI SOCIALI
- REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI SOCIALI

Art. 42

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.